



Comune di San Quirico d'Orcia Provincia di Siena



Ufficio SERVIZIO 1 - Area Amministrativa Serv. Istituz. Segret.

Ordinanza n° 91 del 29/12/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI SUL TERRITORIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge n. 125/2008 ha modificato l'art. 54 del D. Lgs.267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche con riferimento all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, e che il M.I. con decreto del 05.08.2008 ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;

CONSIDERATO che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività natalizie e di fine anno con l'accensione e lo sparo di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono provocare lesioni e danni fisici considerevoli, in alcuni casi anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito e possono determinare per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi conseguenze negative a carico di persone e animali (molti di questi muoiono di crepacuore ed altri fuggono provocando incidenti e affollano i canili);

CONDIVISA l'esigenza, tutelata dalle norme innanzi citate, di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;

PRESO ATTO che nel territorio comunale si riscontrano talvolta comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere;

RITENUTO necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m. e i;

VISTA la circolare 11.01.01 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

VISTI gli artt.7 bis, 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92;

VISTA la Legge n. 689/1981;



Comune di San Quirico d'Orcia

Provincia di Siena



ORDINA

È vietato fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, all'interno di scuole, condomini, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando inoltre che i botti cosiddetti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi solo a debita distanza dalle persone e dagli animali.

Il materiale in questione deve essere acquistato esclusivamente dai rivenditori autorizzati, munito della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.

Non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque situazioni di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro.

La violazione alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, di importo compreso da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e s.m. e i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

Il provvedimento ha effetto e validità dall'adozione e fino al 7 gennaio 2021

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, esposta pubblicamente ed inviata al Sig. Prefetto, come stabilito dall'art. 64° comma del D.Lgs. 92/2008, convertito con la Legge n. 125/2008.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m. e i. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità al T.A.R. Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia in generale, sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

Sindaco
MARAMAI DANILO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.